

P.U. n. 188-2/2023

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione III

Sottosezioni Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta Presidente rel.

-Dr.ssa Valeria Castaldo Giudice

-Dr.ssa Marta Sodano Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.3.2024 ed all'esito della camera di consiglio del 26.3.24, sul ricorso proposto da ex art. 44 CCII per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi proposto da:

, in persona dell'amministratore unico e

legale rappresentante *pro tempore*

14,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

In data 18.12.2023 la . depositava istanza per la concessione dei termini ex art. 44, co. 1, lett. a), chiedendo il termine massimo di sessanta



giorni per accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo con continuità aziendale; accordo di ristrutturazione dei debiti; piano di ristrutturazione).

Il ricorso veniva proposto pendente il procedimento per l'apertura della relativa liquidazione giudiziale, rubricato al n. 188-1/23, attivato ad iniziativa di:

1) _____, corrente in

2) _____, corrente in

_____, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore _____,
nata a _____, ivi residente, alla via _____



Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 2b1db1d538063991



Con decreto del 2.1.24, comunicato il 4.1.24, il Tribunale a fronte di tale istanza così disponeva: " fissa il termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso, entro il quale la

, in persona del leg. rapp.te p.t., depositerà la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'arti fissa il termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso, entro il quale la in persona del leg. rapp.te p.t., depositerà la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; Nomina Commissario Giudiziale l'avv. Augusto Imondi";

Con successiva istanza del 12.02.2024 la - assumendo che, in ragione del lasso temporale intercorso tra il deposito del ricorso ex art. 44 CCII e il suddetto provvedimento, aveva avuto a disposizione solo 43 giorni ovvero un termine ritenuto non sufficiente per consentire il deposito del piano e della proposta concordataria – chiedeva al Tribunale di concedere una proroga di sessanta giorni o comunque diverso termine ritenuto opportuno e congruo (rispetto a quello già concesso ed in scadenza in data 16.02.2024) per la presentazione della definitiva e completa proposta concordataria, del piano concordatario e della documentazione prevista e necessaria.

Nel corpo dell'istanza la società postulava la ricorrenza dei giustificati motivi richiesti dalla legge ai fini della proroga sollecitata per le ragioni che di seguito si riportano testualmente -“ *come risulta dalla prima relazione mensile depositata in data 06.02.2024, dopo il deposito del ricorso ex art 44 c.c.i.i, sono state poste in essere le seguenti attività relative alla definizione della proposta e del piano concordatario: (i) in data 15/01/2024 veniva versava al Commissario Giudiziale nominato, avv. Augusto Imondi, la somma di € 20.000,00 (ventimila/00), disposta per la copertura delle spese di procedura; (ii) veniva individuato l'advisor che di concerto con l'amministratore unico, dott.*



e con il management, sta provvedendo alla stesura e creazione del piano concordatario da sottoporre all'attenzione dei creditori sociali; (iii) veniva nominato l'attestatore, individuato nella persona del ragioniere commercialista e revisore contabile Pietro Maciariello, professionista di comprovata esperienza, con studio in Caserta al Viale Lincoln; -- inoltre, per la redazione del piano concordatario, oltre a dare corso a tutte le attività necessarie per la esatta determinazione della debitoria anche fiscale, previdenziale e assistenziale, mediante l'interrogazione delle relative banche dati, la _____ ha richiesto al difensore della società, avv. Loreta Di Marco, un parere pro veritate che, seppur con una valutazione prognostica, prospetti l'esito dei giudizi alla stessa affidati ed intentati nei confronti del Fallimento de “

” per la restituzione della cauzione di € 1.020.000,00 (unmilioneventimila/00) versata in occasione dell'aggiudicazione provvisoria ottenuta nella vendita competitiva ex art. 107 L.F. disposta con ordinanza del 18.01.2021 dal G.D. del Fallimento de “ _____ .” e avente ad oggetto i beni immobili e mobili a servizio della funzionalità del _____, indicando così le effettive possibilità di realizzo e ciò al fine di valutare l'incremento della massa attiva da mettere a disposizione dei creditori sociali; -- nonostante il lavoro svolto, e testimoniato da quanto ora riferito, la ricorrente necessita di una proroga del termine già concesso al fine di poter completare il contenuto della proposta e del piano, non essendo stato sufficiente il tempo disponibile, avendo la _____ necessità di acquisire, al fine di completare a redazione del piano del parere pro veritate da parte del proprio legale, avv. Loreta Di Marco che, effettui la sopra richiamata valutazione prognostica circa l'esito dei giudizi alla stessa affidati”;

Sull'istanza di proroga veniva acquisito il parere del Commissario Giudiziale secondo cui:

- a) la proponente aveva assolto agli obblighi posti a suo carico, depositando: (i) nel termine perentorio assegnato di giorni 10, in data lunedì 15.01.2024 (primo giorno non festivo successivo alla scadenza), a mani del C.G. n. 2 assegni circolari per complessivi € 20.000,00 a titolo di spese di procedura (versati su conto corrente dedicato); (ii) in data 03.02.2024, entro i gg. 30 accordati, le prime relazioni informative sulla situazione patrimoniale ed economica e sulla gestione finanziaria, nonché sulle attività poste in essere ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- b) che successivamente al deposito del ricorso, non risultavano posti in essere dalla debitrice atti di straordinaria amministrazione;
- c) che la _____ aveva addotto quali gravi motivi a fondamento della richiesta di proroga, di aver avuto a disposizione un termine troppo breve (di soli 43 gg.) per poter acquisire gli elementi utili e poi predisporre la proposta ed il piano e che essi sembrano oggettivi, se solo si tiene conto dei tempi



necessari alla evasione delle richieste rivolte agli Enti competenti a rilasciare informazioni ed attestazioni su posizioni tributarie e contributive;

d) che la condizione dell'assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale tuttavia non sembrava sussistere, poiché prima del ricorso per l'accesso al procedimento unitario risultavano proposte a carico della n. 19 istanze ex art. 37 CCII da parte di creditori e stante l'orientamento del Tribunale e della maggioranza della giurisprudenza di merito, per cui la proroga del termine ex art. 44, co. 1, lett. a) poteva trovare accesso anche in ipotesi di istanze per la liquidazione giudiziale antecedenti al deposito della domanda con riserva del debitore solo ove manifestamente inammissibili.

Con decreto emesso il 20.2.2024 il Tribunale rigettava l'istanza di proroga.

Nel contesto il collegio rilevava che a mente dell'art. 44 del CCII il debitore può presentare una domanda di accesso a strumento di regolazione della crisi con riserva e che in tal caso il Tribunale pronuncia decreto con il quale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni entro il quale il debitore può depositare la proposta di concordato preventivo oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis.

Il Tribunale ricordava poi che a norma dello stesso art. 44, co. 1, lett. a) detto termine - qualunque esso sia, ricadente nell'arco compreso tra il minimo ed il massimo previsti - è prorogabile su istanza del debitore , fino a ulteriori sessanta giorni (i) in presenza di giustificati motivi e (ii) in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Nel provvedimento di che trattasi si precisava che la concessione della proroga in primo luogo suppone motivi che ne giustifichino la necessità da sottoporre al sindacato giudiziale offrendo concreti elementi che documentino - tra l'altro -: 1) nella lettura combinata con la disciplina dell'ombrello protettivo eventualmente richiesto ex artt. 54 e 55 CCII, l'avanzamento delle attività propedeutiche al deposito del piano e della documentazione a corredo; 2) l'utilità a tali ultimi fini del differimento dei termini originari. Più segnatamente, che i motivi che potevano giustificare la proroga devono trovare fondamento nel prestato ossequio al più generale dovere precettivo di correttezza e buona fede che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CCII, deve informare la condotta del debitore e che, d'altro canto, non può che



conformarsi in ragione del concreto comportamento di leale collaborazione che dovrebbe ispirare i creditori ai sensi del comma 4 dell'art. 4.

Secondo il collegio la correttezza della condotta del proponente – anche ai fini del vaglio qui richiesto – non può prescindere da una verifica del suo comportamento e di quello tenuto dalle altre parti interessate dal procedimento, sicché in tale ottica la proroga potrà intendersi giustificata ove indotta da eventuali ritardi nei flussi informativi provenienti dal ceto creditorio rispetto ai quali il debitore risulti incolpevole.

Il decreto aggiungeva che pur nella sussistenza dei giustificati motivi, nei termini tratteggiati, la proroga risultava condizionata *ex lege* dall'assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della ricorrente.

Su tale profilo la decisione argomentava quanto segue:

“Ebbene, in chiave assorbente rispetto alla verifica della prima delle condizioni cui soggiace la proroga in esame, come esposto dal Commissario Giudiziale a carico dell'odierna istante pendono n. 19 istanze ex art. 37 CCII da parte di creditori (PU n. 188/23) proposte con unico ricorso di liquidazione giudiziale incardinato in data 24.10.23, già prima della richiesta di concordato.

Va detto - con riguardo detta condizione cui è sottoposta la concessione della proroga, dell'assenza di domande per l'apertura di liquidazione giudiziale – che, dando seguito ad orientamento già espresso, il Tribunale distingue l'ipotesi in cui la domanda di cui all'art. 37, co. 2 CCII sia stata presentata prima del deposito della domanda di accesso ad un diverso strumento di regolazione di crisi, pure con riserva, da quella in cui essa è viceversa introdotta in pendenza del termine di cui all'art. 44, co. 1, lett. a).

Più segnatamente, si ritiene che solo in questo secondo caso sia possibile concedere la proroga, in un'ottica di tutela del debitore il quale, conscio dello stato di crisi della propria impresa, sceglie di attivare una procedura diretta a soddisfare al meglio i propri creditori ed evitare la liquidazione giudiziale, senza che a ciò sia indotto da istanze già correnti ai suoi danni.

Diversamente, ove la domanda di liquidazione giudiziale di un creditore sia precedente rispetto a quella di accesso – anche riservato – ad un diverso strumento di regolazione della crisi, ad avviso del Tribunale la proroga non è concedibile.



Tale posizione appare in linea sia con il dato letterale esplicito dell'art. 44, co. 1, lett. a) CCII che con la ratio che appare sottesa alla norma, di evitare che l'istanza di proroga dei termini venga utilizzata quale strumento potenzialmente dilatorio, ai sensi dell'art. 7 CCII, indebitamente procrastinando l'esame della domanda di liquidazione giudiziale a un potenziale danno per i creditori.

In altri termini, nel contemperamento tra le posizioni del debitore e del ceto creditorio - nonostante la possibilità prevista dall'art. 54, co. 1, CCII (anche) a beneficio di chi vanta pretese nei confronti dell'imprenditore in crisi o insolvente di richiedere nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza - il legislatore ha optato per una scelta in cui è prevista la trattazione prioritaria delle diverse domande di regolazione della crisi rispetto a quella di liquidazione giudiziale avanzata nei confronti del debitore proponente, anche per il caso di riserva di deposito del piano e della proposta ovvero di omologazione dell'accordo o del PRO, debba avvenire in un arco temporale delimitato; o meglio, che detta riserva venga sciolta in un termine massimo, non prorogabile, di sessanta giorni dalla domanda ex art. 44, co. 1, lett. a).

La previsione appare del resto coerente con la condizione cui l'art. 7, co. 2 CCII a sua volta subordina detta trattazione prioritaria, ovvero: a) che la domanda alternativa di regolazione della crisi non sia manifestamente inammissibile; b) che il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) che nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

Si vuole dire che le valutazioni che precedono, in caso di domanda con riserva, non possono che essere posposte al deposito degli atti che ostendano lo strumento prescelto per superare la crisi e l'insolvenza ed il contenuto della proposta ai creditori, sicché si può comprendere l'opzione praticata a monte dal codice di rendere non prorogabile il termine di cui all'art. 44, co. 1, lett. a) ove non si registri l'assenza di domanda per l'apertura della liquidazione.



Per altro verso, il dato letterale dell'art. 44 cit. – conformemente all'interpretazione che ne rende il Collegio – fa pensare al caso di un ricorso ex art. 37, co. 2, CCII già pendente al momento della domanda con riserva e che quest'ultima rappresenti un tentativo del debitore – che non ha inteso attivarsi prima, come pure doveroso, ai sensi del combinato degli artt. 3, 4, co. 2 lett. b) e 12, co. 1 – per evitare di subire la liquidazione giudiziale del suo patrimonio.

Calando le superiori argomentazione nel caso concreto, a fronte del ricorso di liquidazione giudiziale proposto – sia pure con unica domanda – da 19 creditori, l'odierna istanza ha depositato domanda con riserva ex art. 44 CCII.

In virtù di tale domanda ha ottenuto la concessione del termine di 60 (sessanta) giorni per il deposito di piano, proposta e/o di domanda di omologazione di accordo e/o PRO, decorrenti – come corretto – da del deposito del ricorso.

Si tratta, quindi, di un termine non prorogabile e che comunque non è stato affatto inferiore al massimo concedibile ex art. 44, co. 1, lett. a), giacché la proponente - nella sostanza – ha fruito di tutto l'arco temporale in discussione, anche per la parte di decorso tra la domanda ed il decreto emesso dal Tribunale”.

In conclusione, il Tribunale rigettava la richiesta di proroga formulata dalla proponente e fissava l'udienza del 6.3.24 per le determinazioni di cui all'art. 47, co. 4, CCII.

Ciò premesso, l'omesso deposito nell'unico termine concesso della ventilata proposta di concordato preventivo e del piano non può che condurre all'inammissibilità della domanda.

In ossequio a quanto disposto:

(I)dall'art. 47 co. 4 cit., nella parte in cui stabilisce che “Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta.”;

(II) dai commi 1 e 2 dell'art. 49 co. CCII, che prevedono “1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale(1).2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2,



quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati”

il collegio ritiene debba essere prima definito questo procedimento minore per poi provvedere contestualmente, in via separata, ad esaminare i ricorsi per la liquidazione giudiziali proposti nei confronti di .

L'avviso si fonda sulla previsione del provvedimento di chiusura di detto procedimento, indicata dall'art. art. 47 e, soprattutto, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 49, che richiede sia appunto prima definita la domanda prenotativa anche nell'ipotesi dell'inutile spirare del termine concesso ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. a) – che è il caso qui verificatosi – per poi esaminare in via autonoma l'eventuale ricorso diretto all'apertura della liquidazione giudiziale, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 121 CCII.

PQM

Letti gli artt. 7, 37 44, 47 e 49 CCII

Dichiara inammissibile la domanda;

rinvia a separato contestuale provvedimento sui ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore – , nato a , residente in .

Manda la cancelleria di comunicare con urgenza il presente decreto alla proponente, al Commissario Giudiziale, nonché di procedere agli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione del provvedimento all'Ufficio del Registro Imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Santa Maria Capua Vetere, 26.03.2024

Il Presidente



Dott. Enrico Quaranta

Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 2b1db1d538063991

